

ALLEGATO -A-

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la realizzazione delle piste ciclabili e dei criteri per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 8 della Legge Regionale 17 aprile 1990 n° 33 in materia di piste ciclabili.

A) Domande di finanziamento

Entro il 31 luglio di ogni anno i soggetti che intendono beneficiare del contributo regionale devono presentare domanda alla Direzione regionale Trasporti - Settore Viabilità e Impianti Fissi.

Alla richiesta di finanziamento deve essere allegato il programma piste ciclabili articolato in lotti funzionali ed il progetto preliminare di un lotto ai sensi della vigente normativa in materia di OO.PP.

In allegato deve essere fornito il cronoprogramma contenente i tempi di realizzazione dell'opera a decorrere dalla comunicazione dell'ammissione a contributo, compresi i tempi di attivazione dell'eventuale mutuo.

Inoltre il Responsabile del procedimento deve dichiarare:

- di aver accertato la fattibilità tecnico-amministrativa dell'opera;
- che l'opera è inserita nel programma triennale OO.PP.;
- che l'opera è conforme agli strumenti urbanistici vigenti ed a tutte le norme tecniche in cui ricade l'intervento previsto;
- che dalla data di erogazione dei contributi regionali alla data di ultimazione dell'opera (certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato dai competenti Organi), è prevista la decorrenza di un tempo inferiore a tre anni;
- che l'opera è conforme alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997.

Il Responsabile del procedimento deve, a seguito dell'ammissione al finanziamento e all'erogazione dello stesso, inviare ai competenti Uffici regionali un rendiconto sullo stato di avanzamento del progetto entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di OO.PP. Le varianti in corso d'opera che comportino la riduzione della spesa o la variazione del percorso ovvero delle caratteristiche costruttive, rispetto a quanto previsto nel progetto presentato in sede di richiesta del contributo, devono essere preventivamente comunicate al Settore Viabilità e Impianti Fissi.

B) Criteri di priorità per l'assegnazione dei contributi

In ottemperanza all'art. 1 della L.R. n° 33/90 vengono finanziate le piste ciclabili sulle strade urbane ed extraurbane che si pongono l'obiettivo di "sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati".


Annualmente viene stabilita una graduatoria secondo i seguenti criteri:



- 1) piste o percorsi ciclabili in ambito urbano, inseriti nel P.U.T.;
- 2) programmi urbani di piste ciclabili atti a creare una rete di trasporto alternativo e protetto e tali da apportare un sensibile e documentato decongestionamento del traffico urbano;
- 3) realizzazione di itinerari comunali mirati a favorire la fluidità del traffico veicolare consentendo il collegamento con poli di servizio collettivo (scuole, uffici, ospedali, centri sportivi, aree cimiteriali ecc.);
- 4) realizzazione di itinerari finalizzati alla fruizione di aree pedonali;
- 5) lotti funzionali a lotti già finanziati e ultimati, o percorsi funzionali a progetti finanziati con altre leggi in materia di percorsi e piste ciclabili (Legge 366/98 ecc.);
- 6) programmi intercomunali di collegamento con frazioni, o stazioni di transito e interscambio con mezzi pubblici;
- 7) piste o percorsi ciclabili di competenza di Enti Parco o aree protette;
- 8) piste inserite in itinerari interregionali.

C) Modalità di erogazione e recupero dei contributi

- 1) I contributi di cui all'art. 8 della L.R. n° 33/90 sono corrisposti in unica soluzione nella misura pari al cento per cento dell'importo del finanziamento concesso a seguito di istruttoria da parte del Settore Viabilità e Impianti Fissi sulla base della documentazione presentata con la domanda di finanziamento di cui alla lettera A) del presente allegato, unitamente alla dichiarazione del Responsabile del procedimento attestante l'impegno di iniziare i lavori inderogabilmente entro otto mesi dalla data del provvedimento di ammissione a contributo ed erogazione dello stesso;
- 2) entro il termine di otto mesi di cui al punto 1) i soggetti beneficiari devono trasmettere al Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi il Verbale di consegna lavori e una dichiarazione del Responsabile del procedimento che attesti l'effettivo inizio dei lavori stessi;
- 3) le opere devono essere realizzate entro tre anni dalla data del provvedimento di ammissione a contributo ed erogazione dello stesso;
- 4) al termine dei lavori, il Responsabile del procedimento deve comunicare al Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi:
 - a. l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - b. la conformità dell'opera alle Norme Tecniche per la realizzazione delle Piste Ciclabili pubblicate sul supplemento speciale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 45 del 12 novembre 1997;
 - c. la corrispondenza dell'opera al progetto preliminare presentato in sede di richiesta del contributo sia per quanto riguarda la dislocazione, la lunghezza del percorso nonché le caratteristiche costruttive dell'opera;
 - d. il quadro economico definitivo delle spese sostenute per la realizzazione della pista o percorso ciclabile, escludendo eventuali somme per arredi, opere in verde e qualsiasi intervento ritenuto non funzionale alla pista o percorso ciclabile;
- 5) in caso di economie rispetto al contributo erogato, a seguito della trasmissione della documentazione di fine lavori prevista al punto 4), il Settore Viabilità e Impianti Fissi procederà all'adeguamento e al recupero della somma eccedente;



- 6) nel caso in cui i lavori non inizino entro gli otto mesi dalla erogazione del contributo previsti, ovvero nel caso in cui i lavori non terminino entro i tre anni di cui al punto 3), il Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi procederà alla revoca e al recupero del finanziamento stesso ai sensi dell'art. 2 del R.D. del 14 aprile 1910 n° 639. Eventuali proroghe alle date di scadenza devono essere autorizzate dal Responsabile del Settore regionale Viabilità e Impianti Fissi;
- 7) la revoca e il recupero del finanziamento regionale sono disposti con provvedimento del Responsabile del Settore Viabilità e Impianti Fissi.

D) Finanziamento e costi standard

Il finanziamento può coprire fino al cinquanta per cento del costo standard - determinato nel seguito - per Enti Locali, ed il cento per cento del costo standard per Enti Parco. Al fine della determinazione del contributo ammissibile, sono stabiliti i seguenti costi standard di riferimento:

- 1) interventi relativi ad itinerari ciclabili mono o bidirezionali, su carreggiate stradali o marciapiedi ricavabili mediante opere di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonea protezione: Euro/km 25.822,84. Per i percorsi nei parchi e aree protette, per cui il contributo è pari al cento per cento, il costo standard è di Euro/km 25.822,84;
- 2) interventi di ristrutturazione e completamento di itinerari mono o bidirezionali ciclabili in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: Euro/km 51.645,69;
- 3) interventi per itinerari ciclabili bidirezionali, in sede propria, compresa segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione ed idonee opere di protezione: Euro/km 103.291,38;
- 4) interventi per itinerari ciclo-pedonali bidirezionali con caratteristiche di cui alla voce precedente: Euro/km 129.114,22.

Eventuali soluzioni di incroci, sovrappassi, sottopassi, ponti e passerelle ciclabili, aree di sosta ed opere accessorie sono conteggiati separatamente.